

## QUESTIONI APERTE

---

### Lavoro all'esterno del detenuto

#### La decisione

**Lavoro all'esterno del detenuto - Tribunale di sorveglianza - diritti fondamentali del detenuto** Cost., artt. 27, co. 3, 21; L. 26 luglio 1975, n. 354.

*È ammissibile sia il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza sull'ammissione al lavoro all'esterno, sia il successivo ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, trattandosi di una decisione idonea a incidere su un diritto fondamentale del detenuto.*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, 29 aprile 2024 (ud. 17 novembre 2023) CENTOFANTI, *Presidente* - TOSCANI, *Relatore* - Ramirez, *ricorrente*.

#### Finalmente impugnabile il provvedimento

#### che decide sul lavoro all'esterno del detenuto

*La sentenza in commento, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, riconosce, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'ammissibilità sia del reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza sull'ammissione al lavoro all'esterno, sia del successivo ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, trattandosi di decisioni che incidono sul diritto di difesa e sulla finalità rieducativa della pena.*

*The provision that decides on prisoner's work outside the prison can finally be challenged*

*The ruling in question, despite the absence of a specific legal provision, recognises, with a constitutionally oriented interpretation, the admissibility of both the complaint to the supervisory court against the supervisory magistrate's decision on admission to external work, and the subsequent appeal in cassation against the order of the supervisory court, as these are decisions that affect the right of defense and the re-educational purpose of the sentence.*

**SOMMARIO:** 1. Una sentenza esemplare. - 2. La misura del lavoro all'esterno. - 3. L'iniziale atteggiamento di chiusura della Corte di cassazione. - 4. L'intervento della Consulta e il *revirement* della Corte di cassazione. - 5. Una "finestra di giurisdizione" sul lavoro all'esterno. - 6. Conclusioni.

1. *Una sentenza esemplare.* La Corte di cassazione ha pronunciato un'esemplare sentenza che, dopo decenni di giurisprudenza contraria<sup>1</sup>, riconosce

---

<sup>1</sup> Tra i precedenti difformi si annoverano Cass., Sez. I, 10 gennaio 2017, Rv. 272284; Cass., Sez. I, 3 aprile 2002, n. 33579; Cass., Sez. I, 19 maggio 1995, Rv. 202083; Cass., Sez. I, 23 giugno 1993, Rv. 195965; Cass. Sez. I. (ord.) 30 marzo 1993, Rv. 194006; Cass., Sez. I, 2 maggio 1989, Rv. 181458. In senso conforme, invece, v. Cass., Sez. I, 17 novembre 2022, Rv. 283896.01; Cass., Sez. I, 27 aprile 2021, n. 21546; Cass. Sez. I, 10 luglio 2018, Rv. 273862-01. V pure Cass., Sez. I, 16 marzo 2021, Rv. 281636,

l'ammissibilità sia del reclamo al tribunale di sorveglianza del detenuto avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza non approva, a norma dell'art. 21, co. 4 L. 26.7.1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", d'ora in avanti Ord. penit.), l'ammissione al lavoro all'esterno, sia del ricorso contro la successiva ordinanza del tribunale di sorveglianza. La questione è risalente e causa da tempo una profonda incertezza sia in dottrina, sia in giurisprudenza, a causa della protratta lacuna legislativa, nonostante si tratti di una decisione idonea ad incidere su un diritto fondamentale del detenuto<sup>2</sup>. In effetti il lavoro penitenziario rappresenta una modalità ancora assai poco sviluppata nella realtà carceraria al fine di realizzare la finalità rieducativa della pena, che pur costituzionalmente affermata dall'art. 27, co. 3, Cost., stenta a realizzarsi ed è smentita dall'alta incidenza della recidiva<sup>3</sup>.

*2. La misura del lavoro all'esterno.* La disciplina legislativa in materia di lavoro negli istituti penitenziari è racchiusa nell'Ordinamento penitenziario, agli artt. 20, che disciplina l'attività lavorativa, obbligatoria, non affittiva e remunerata, *20-bis* che regola le modalità di organizzazione del lavoro, e *20-ter*, che riguarda

---

secondo cui il magistrato di sorveglianza, verificato il mutamento *in peius* delle condizioni di ammissione al lavoro all'esterno, pur non potendo disporre direttamente la revoca, trattandosi di un potere rimesso all'amministrazione penitenziaria, può, tuttavia, anche in caso di inerzia dell'amministrazione penitenziaria, adottare un provvedimento di "ritiro" dell'autorizzazione precedentemente concessa, impugnabile dinanzi al tribunale di sorveglianza, così determinando la cessazione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ammissione al lavoro all'esterno, e non la caducazione dello stesso.

<sup>2</sup> V. in dottrina, tra gli altri, BENEDETTI, *Sul lavoro all'esterno: interpretazione giuridica e caratteristiche*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1983, 337-346; BOFFA e CELI, *Quale rimedio contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che revoca l'ammissione al lavoro all'esterno?* In silenzio legis il Tribunale di sorveglianza si scopre giudice del reclamo, in *Il Foro ambrosiano*, n. 1/2009, 93-103; N. CESARI, *Il lavoro all'esterno. Un'intuizione o una svista del legislatore?* in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1984, 259-271; TASSONE, *Decreto di ammissione al lavoro esterno e difetto di giurisdizione amministrativa: verso una rivalutazione delle funzioni del magistrato di sorveglianza?* in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, 1050, la quale commenta T.A.R. Piemonte, 16.3.1990, n. 115, che aveva escluso la giurisdizione amministrativa ma ammesso il ricorso in cassazione ex art. 111 Cost.

<sup>3</sup> V. la relazione del Ministero della giustizia al Parlamento (marzo 2024) da cui risulta che i detenuti impiegati alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria risultano essere, al 31.12.2023, appena 17.042, (di cui 16.033 uomini e 1.009 donne) a fronte di una popolazione carceraria che supera le 60.000 unità.

il lavoro di pubblica utilità<sup>4</sup>. L'art. 21, sotto la rubrica «Lavoro all'esterno», prevede che i detenuti e gli internati «possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15». Limiti di soglia di pena sono previsti per la persona condannata per particolari reati. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno «previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria». Di regola, «i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta», a meno che non la impongano motivi di sicurezza. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi «sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale». Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno «diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza». A parte qualche esclusione per il titolo del reato, è pure previsto che i detenuti e gli internati possano essere assegnati a prestare la propria attività «a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati». Il cosiddetto "regolamento penitenziario" contiene, all'art. 48 d.P.R. n. 230/2000, le disposizioni di attuazione del menzionato art. 21, precisando che «l'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge». Invece l'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, «disposta dalle

---

<sup>4</sup> In generale sul lavoro in fase di esecuzione della pena v. in dottrina CHINNI, *Il diritto al lavoro nell'esecuzione penale. Principi costituzionali e sviluppi legislativi*, in *Dir. pen. contemporaneo* 15 luglio 2019; DELLA CASA e GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2019; DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, Pisa, 2024; FILIPPI, SPANGHER, CORTESI, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2019; FIORENTIN e MARCHESELLI, *L'ordinamento penitenziario*, Milano, 2005, pp. 14 e ss.; FIORENTIN e FLORIO, *Manuale di diritto penitenziario*, Milano, 2020; FORTI, GIUNTA, VARRASO, *Manuale di diritto penitenziario*, Padova, 2024; V. FURFARO, *Il lavoro penitenziario. Aspetti giuridici e sociologici*, in *ADIR L'altro diritto*, 2008; GAITO e RANALDI, *Esecuzione penale*, Milano, 2005.

direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza”.

3. *L'iniziale atteggiamento di chiusura della Corte di cassazione.* A seguito delle modifiche introdotte dalla LL 10.10.1986, n. 663 (c.d. “legge Gozzini”), che sostituì l'art. 21 ord. penit.<sup>5</sup>, il procedimento di ammissione al lavoro all'esterno, che fino ad allora era di carattere esclusivamente amministrativo, è stato attribuito al magistrato di sorveglianza, per cui, a seguito di tale giurisdizionalizzazione, si è posto il problema della natura giuridica del provvedimento di autorizzazione emanato dal magistrato di sorveglianza ai fini dell'esecutività dell'ammissione. La giurisprudenza di legittimità non ha mostrato molta sensibilità verso i diritti del detenuto e ha continuato a ritenere che il provvedimento del magistrato di sorveglianza fosse ancora di natura meramente amministrativa e in quanto tale non suscettibile di reclamo davanti al tribunale di sorveglianza né ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Infatti, secondo la Corte di cassazione “il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno ha natura amministrativa. Identica natura hanno gli atti che, nel corso del procedimento, la legge riserva all'autorità giudiziaria. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'autorizzazione rilasciata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 21 L. n. 354/1975: la natura amministrativa esclude, infatti, l'esperibilità di mezzi di impugnazione previsti dal c.p.p., che non prevede al riguardo rimedi di sorta, né è ipotizzabile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., non potendosi la materia, riservata all'autorità carceraria, farsi rientrare in quella relativa alla libertà personale”<sup>6</sup>. La Corte di cassazione adottava, dunque, in passato un concetto restrittivo di libertà personale, rilevante ai fini dell'applicabilità

---

<sup>5</sup> L'originario art. 21 Ord. penit. stabiliva che «L'amministrazione penitenziaria prende tutte le iniziative per assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro meglio rispondente alle condizioni ambientali e dei soggetti, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi. Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato».

<sup>6</sup> Cass., Sez. I, 2 maggio 1989, M.; Cass., Sez. I, 23 giugno 1993, F.; Cass., Sez. I, 19 maggio 1995, n. 3104.

dell'art. 111 Cost., nel senso che essa fosse da intendere come "disponibilità fisica della propria persona" e quindi "non tutte le limitazioni della sfera di autodeterminazione individuale sono sottoposte al controllo indicato nel citato disposto costituzionale, ma soltanto quelle con cui vengono adottate misure restrittive dello *status libertatis*, nonché quelle che comunque incidono sulla cessazione o la modifica di tali misure con effetti potenzialmente definitivi sulla posizione giuridica del detenuto"<sup>7</sup>. Secondo la Corte di cassazione, laddove il magistrato non avesse voluto autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno e dunque fosse stato dissenziente, avrebbe dovuto "limitarsi a restituire il provvedimento all'autorità carceraria con le osservazioni ritenute necessarie, ai fini di una nuova formulazione"<sup>8</sup>, così come del resto avveniva qualora non avesse ritenuto rispettoso dei diritti dei detenuti il relativo programma trattamentale, che deve del pari essere sottoposto all'approvazione dell'autorità giudiziaria competente a garantire l'osservanza e il rispetto della legalità nei confronti di coloro che si trovano ristretti nella propria libertà personale<sup>9</sup>.

4. *L'intervento della Consulta e il revirement della Corte di cassazione.* L'atteggiamento interpretativo della Corte di cassazione è mutato dopo gli interventi della Corte costituzionale. Dapprima la Corte costituzionale precisò che "sarebbe [...] vano rinvenire nel sistema legislativo il riconoscimento dei diritti del detenuto, se non sussistessero forme di tutela giurisdizionale degli stessi, o queste non risultassero efficaci per mancanza dei presupposti necessari all'esercizio del controllo giurisdizionale"<sup>10</sup>. Purtroppo, nonostante le sollecitazioni della Consulta, non si registrò alcuna iniziativa legislativa. Successivamente la Consulta sottolineò come il lavoro dei detenuti, che "nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a séguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo". Anzi, la Corte evidenziò come "lo stesso carattere

<sup>7</sup> Cass., 1° luglio 1987, C.; Cass., 2 novembre 1980, M.

<sup>8</sup> Cass., Sez. I, 30 marzo 1993, Nanu, in *Cass. pen.*, 1994, 1358.

<sup>9</sup> Si iscrivono nel precedente indirizzo interpretativo che riteneva il reclamo inammissibile, avendo esso natura meramente amministrativa: Cass., Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 4979/2028, C., Rv. 272284; Cass., Sez. I, 3 aprile 2002, M., Rv. 222224; Cass., Sez. I, 19 maggio 1995, N., Rv. 202083).

<sup>10</sup> Corte cost., 15 novembre 2000, n. 526.

obbligatorio del lavoro penitenziario dei condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche [...] o quella del tirocinio retribuito [...]”<sup>11</sup>. In altra occasione, la Consulta riconobbe che “il lavoro è una componente essenziale del trattamento rieducativo, al punto [...] da essere configurato come "obbligatorio per i condannati", in base all'art. 20 dello stesso ordinamento”<sup>12</sup>. Successivamente la Corte costituzionale ammonì che, benché il lavoro prestato dal detenuto si atteggi in termini del tutto peculiari, lo stesso non può soffrire limitazioni di tutela al punto da collocarle al di sotto della soglia minima che deve assistere ogni rapporto subordinato. È azionabile, da parte del detenuto, il diritto a tutelare le pretese che hanno origine dalla prestazione lavorativa e che possono sostanziarsi nella stessa ammissione o revoca al lavoro da svolgersi anche fuori dal luogo di detenzione<sup>13</sup>. Ma nonostante i ripetuti moniti della Consulta, l'inerzia legislativa continua fino ad oggi, senza risolvere la questione della effettiva tutela giurisdizionale di un diritto fondamentale del detenuto. Da parte sua la Corte di cassazione, preso atto di tale rivalutazione dell'attività lavorativa del condannato da parte della Corte costituzionale<sup>14</sup>, dovette adeguarsi al nuovo orientamento imposto dalla Consulta e osservò che la natura amministrativa delle determinazioni inerenti al lavoro penitenziario e la valenza trattamentale dello stesso non escludono che le eventuali determinazioni sullo stesso incidenti siano idonee ad incidere su posizioni di diritto soggettivo suscettibili di tutela giurisdizionale. Tale conclusione è d'altronde confermata da un "regime preventivo di controllo, in forma stabile, da parte del magistrato di sorveglianza, per quel che concerne la fase applicativa cruciale di tale attività trattamentale, quale

---

<sup>11</sup> Corte cost., 10 maggio 2001, n. 158.

<sup>12</sup> Corte cost., 6 dicembre 2002, n. 532.

<sup>13</sup> Corte cost., 23 ottobre 2006, n. 341, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, co. 6 lett. a) Ord. penit. in quanto contenente la previsione di "regole processuali inidonee, se riferite alle controversie di lavoro, ad assicurare un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa, quale spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali".

<sup>14</sup> Cass., Sez. I, 10 febbraio 2009, G.

l'ammissione a svolgere l'attività lavorativa fuori dall'istituto di pena<sup>15</sup>. Anche la sentenza qui commentata condivide il principio di diritto, ormai negli ultimi anni acquisito dalla suprema Corte, secondo cui "è ammissibile il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno, trattandosi di una decisione idonea a incidere su un diritto fondamentale del detenuto"<sup>16</sup>.

5. *Una "finestra di giurisdizione" sul lavoro all'esterno.* A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, l'approvazione, sia dell'ammissione al lavoro esterno, sia della sua revoca, da parte del magistrato di sorveglianza sono ormai assistiti da una "finestra di giurisdizione" al fine di controllare il rispetto dei diritti soggettivi del detenuto, con il riconoscimento del diritto d'impugnazione dei provvedimenti lesivi di tali diritti. Si è così chiarito che è ammissibile sia il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza sull'ammissione al lavoro all'esterno, sia il successivo ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, trattandosi di una decisione idonea a incidere su un diritto fondamentale del detenuto. Il procedimento di ammissione al lavoro all'esterno si snoda, pertanto, attraverso un sistema di tutela caratterizzato dal doppio grado di merito per rendere effettivo il diritto alla tutela giurisdizionale delle posizioni di diritto soggettivo garantite dall'ordinamento penitenziario. Infatti, avverso il decreto del magistrato di sorveglianza è ammissibile il reclamo, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione, al tribunale di sorveglianza la cui decisione, a sua volta, è ricorribile per cassazione «per violazione di legge» (art. 35-*bis*, co. 4 e 4-*bis* Ord. penit) e quindi, secondo la giurisprudenza, con esclusione dei motivi attinenti al vizio di motivazione "manifestamente illogica" e alla mancata assunzione di una controprova decisiva<sup>17</sup>.

6. *Conclusioni.* Si tratta di una sentenza da iscrivere nel solco più garantista

---

<sup>15</sup> Cass., sez. I, 27 aprile 2021, n. 21546, M.

<sup>16</sup> Cass., Sez. I, 17 novembre 2022, P., Rv.283896; Cass., Sez. I, 27 aprile 2021, M., Rv. 281285; Cass., Sez. I, 10 luglio 2018, n. 37368, B., Rv. 273862.

<sup>17</sup> Tra le più recenti Cass., Sez. III, 21 agosto 2023, n. 35133, che dichiara inammissibile il ricorso che deduce la manifesta illogicità della motivazione in materia di misure cautelari reali; Cass., Sez. VI, 1° luglio 2020, n. 24434, che dichiara inammissibile il ricorso contro i decreti che avevano applicato le misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno e della confisca.

della giurisprudenza di legittimità, perché, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, riconosce, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'ammissibilità sia del reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza sull'ammissione al lavoro all'esterno, sia del successivo ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, trattandosi di decisioni che incidono sul diritto di difesa e sulla finalità rieducativa della pena. La sentenza, riconoscendo il diritto di impugnazione contro i provvedimenti in materia di lavoro esterno, ha superato il principio di tassatività delle impugnazioni, ma lo ha fatto in attuazione dei principi costituzionali dell'"inviolabile" diritto di difesa, che si esercita anche nella fase della esecuzione penale, e della finalità rieducativa della pena. Ovviamente, una volta che tale diritto di impugnazione è riconosciuto al condannato spetta anche al pubblico ministero, per il principio di parità tra le parti. La suprema Corte, in questo modo, restituisce al lavoro del detenuto il ruolo fondamentale che la Costituzione, le convenzioni internazionali e l'ordinamento gli attribuiscono al fine di conseguire la rieducazione del reo<sup>18</sup>. Infatti, il lavoro è uno degli elementi del trattamento penitenziario, così come prevede l'art. 15 Ord. penit., alla pari dell'istruzione, della formazione professionale, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, i contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Si aggiunga che le statistiche ci dicono che la percentuale dei recidivi fra coloro che scontano una pena in carcere è del 70%, mentre la percentuale scende al 3% per i condannati che scontano la pena con una misura alternativa al carcere, specie con lo svolgimento del lavoro<sup>19</sup>. Il risultato pratico è che le carceri sono sovraffollate, i suicidi sono quasi quotidiani e in queste condizioni la rieducazione è pressoché impossibile, tanto che il carcere è definito come l'Università del crimine. È perciò necessario ed urgente ripensare, a livello legislativo, le modalità di esecuzione della pena, finora ancora incentrata su quella intramuraria, come emerge anche dalla recente "riforma Cartabia" che, anziché introdurre nuove e diverse sanzioni penali, ha confermato le pene "sostitutive delle pene

---

<sup>18</sup> V. in proposito, valorizzando il lavoro in carcere come modalità rieducativa, TELESCA, *Carcere e rieducazione. Da istituto penale a istituto culturale*, 2019, Fano.

<sup>19</sup> BIGNARDI, *Ogni prigioniero è un'isola*, 2024, Milano, che sottolinea come la recidiva è del 70% tra i detenuti che nel corso della loro carcerazione non sono stati impiegati nel lavoro e nella formazione e si ferma invece al 3% per coloro che invece si sono impegnati imparando un mestiere, guadagnando uno stipendio consentendo anche una progettualità e insieme una rinnovata fiducia nel futuro.

detentive brevi”, conservando quindi ancora la detenzione come la pena principale. Occorre, invece, potenziare l’attività lavorativa, all’interno e all’esterno del carcere, perché è una formidabile molla per garantire, da una parte, la finalità rieducativa della pena e il graduale reinserimento del condannato nel consorzio civile, dall’altra restituire dignità al condannato. In fin dei conti la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro e non si vede perché anche il condannato non abbia il diritto-dovere di svolgere un’attività lavorativa durante l’esecuzione della pena.

DENISE MIRASOLA